

STATUTO APS

Associazione di Promozione Sociale Amici della Musica Walter De Angelis

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione, senza scopo di lucro, denominata: Associazione di Promozione Sociale Amici della Musica Walter De Angelis

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione APS Amici della Musica Walter De Angelis (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione APS Amici della Musica Walter De Angelis la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione ha sede legale in Viale Elena n.54, nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, anche regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli

artt. 1, 2 e 35 CTS. Lo scopo ed oggetto sociale dell'Associazione è quello di servire la causa della musica, promuovendo in Campobasso ed in genere in tutta la Regione Molise la diffusione con ogni mezzo e specialmente con adeguata attività concertistica di opere di tutti i tempi, di tutti i paesi, di tutte le tendenze e di tutti i generi, promuovendo altresì la conoscenza e l'integrazione, a fini inclusivi, di culture diverse.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale come individuate alle seguenti lettere dell'art. 5 CTS:

i) Organizzazione e gestione di attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura della musica e delle attività di interesse generale e l'organizzazione e gestione di attività culturali.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere tali attività finalizzandole alla promozione e diffusione della cultura della musica e delle attività di interesse ad essa connesse attraverso il reclutamento di artisti, complessi ed orchestre da fare esibire nel territorio molisano.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Cts attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione puntuale di tali attività sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse dalla passione per l'arte musicale, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le persone fisiche che possono assumere la qualifica di socio sono anche i minori e i

soggetti con disabilità anche con tutore che verranno rappresentati dall'adulto di riferimento che ha per loro conto il diritto di voto attivo e passivo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 7

(Sostenitori - Soci d'onore - Lavoratori)

Sono sostenitori tutti coloro i quali condividendo gli ideali dell'Associazione, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

I soci membri dell'Associazione che vogliono ascrivere a loro onore il privilegio morale del versamento all'Associazione di una somma annua, denominata "contributo d'onore" e fissata dal Consiglio di Amministrazione, saranno chiamati a far parte di un albo speciale tenuto dalla segreteria dell'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui agli art. 5.2 e 5.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

ART. 8

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini artistici e di utilità sociale e culturale;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito entro il 31 marzo di ogni anno solare;
- rispettare quanto previsto dal D.L. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- tutelare l'integrità delle persone, in particolare dei soggetti più fragili, e impegnarsi a evitare di divulgare notizie di carattere privato;
- tutelare la riservatezza dei dati associativi e la "proprietà intellettuale" delle idee innovative e dei progetti condivisi e sviluppati nell'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

La qualità di socio si perde in conseguenza del mancato pagamento, per due anni di seguito, della quota annuale associativa. In tale caso il Consiglio di Amministrazione, rilevato il mancato pagamento della quota annuale associativa per due anni consecutivi, delibera l'esclusione del socio moroso e ne dà formale comunicazione allo stesso.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Della deliberazione di esclusione dovrà essere data formale comunicazione all'interessato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Artistico;
- il Vice Presidente;
- il Revisore legale dei Conti

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dai soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fa richiesta un decimo dei soci.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Il voto è palese, salvo che riguardi persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta, eccetto i casi di deliberazione concernente l'esclusione di un socio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sull'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente, di ogni atto che regolamenti le attività dell'ente, sempre in linea con lo statuto vigente.

L'Assemblea straordinaria:

- **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- **delibera lo scioglimento;**
- **delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.**

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci,
- assume dipendenti,
- nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- nomina il Direttore Artistico.

Il Consiglio di amministrazione è formato da 5 membri eletti dall'assemblea, tra i soci, per la durata di 3 anni. **La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate.** Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ. che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione nominano al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione, nonché il Segretario e il Direttore Artistico, i quali tutti restano in carica 3 anni salvo rinnovo della nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo le limitazioni di tale potere derivanti da quanto disposto a riguardo dall' art. 12 (poteri dell' assemblea), dal presente articolo 15 (poteri del consiglio di amministrazione) e dall' art. 16 (poteri del Presidente e del Vice Presidente) di questo statuto, non opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno, ma può essere convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea dei soci.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione indice elezioni per le loro sostituzioni. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo presidente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli sovrintende a tutte le manifestazioni artistiche e culturali dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- d'intesa con il Consiglio di amministrazione progetta le stagioni ordinarie e straordinarie dei concerti e delle manifestazioni musicali in genere, nel numero e nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- sceglie artisti, complessi ed opere da eseguirsi alle date e con modalità concordate con il Consiglio di Amministrazione;
- intrattiene, sottoscrivendo la relativa corrispondenza, diretti rapporti con altri ETS, Istituti, Musicisti, Artisti, Complessi, Orchestre ed, in generale, con tutto il mondo della musica;
- redige e sottoscrive tutte le relazioni interne ed esterne, musicali, artistiche e culturali dell'Associazione;
- dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

ART. 18

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 20

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Bilancio)

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23
(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consigli di amministrazione.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 26
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Enrico Mela
Roberto
Luigi
Renzo Ricci

Giuseppe D'Amico
Roberto
Roberto

Roberto
Roberto

